

**I.C. "VIA ROMA"**

ISTITUTO COMPRENSIVO DI ROMANS D'ISONZO

sede legale: 34070 Mariano del Friuli (GO) Via Roma 9

tel. 0481/69196 – fax 0481/69313 – C.F. 91021270318 codice min.: GOIC801002

e-mail: goic801002@istruzione.it sito: <http://icromans.goiss.it/home>**Anno Scolastico 2015/2016****DOMANDA D'ISCRIZIONE ALLA SCUOLA D'INFANZIA**sede di: **MARIANO del Friuli** **MEDEA** **ROMANS d'Isonzo** **VILLESSE**con orario: ordinario per 40 ore settimanali limitato alla fascia del mattino per tutto il triennio**DATI ANAGRAFICI DELL'ALUNNO – compilare in stampatello**

COGNOME	NOME	Sesso M F
data di nascita	comune di nascita	prov./stato estero
codice fiscale		
comune di residenza	cap.	prov.
via/piazza, n°	tel/cell.	
eventuale altro recapito della famiglia		

@ indirizzo di posta elettronica di un genitore:
--

EVENTUALE SCUOLA DI PROVENIENZA	di
---------------------------------	----

DATI RELATIVI AI GENITORI O AL LEGALE TUTORE ai soli fini della compilazione degli elenchi degli elettori degli Organi Collegiali (da indicare anche in caso di divorzio o separazione)		
	PADRE O TUTORE LEGALE	MADRE
COGNOME E NOME		
comune di nascita		
data di nascita		
residenza (se diversa da quella dell'alunno)		

Nominativi di altri figli eventualmente iscritti nell'Istituto Comprensivo ai soli fini della compilazione degli elenchi degli elettori degli Organi Collegiali			
Cognome e Nome dei figli	Scuola frequentata	Comune	Prov.

INFORMATIVA ex Art. 13 D.Lvo n. 196/2003 – “Privacy” –

Secondo le disposizioni del Decreto Legislativo 30 giugno 2003, n. 196 - “Codice in materia di protezione dei dati personali”- il trattamento dei dati personali che riguardano genitori e alunni di tutte le scuole deve essere improntato ai principi di correttezza, liceità, trasparenza e di tutela della loro riservatezza e dei loro diritti. Ai sensi dell'articolo 13 del Codice, forniamo alle famiglie di tutti gli iscritti all'Istituto Comprensivo di Romans d'Isonzo la seguente informativa:

1. i dati personali già forniti o forniti successivamente, verranno trattati esclusivamente per le finalità istituzionali della scuola, che sono quelle relative all'istruzione ed alla formazione degli alunni e quelle amministrative ad esse strumentali, così come definite dalla normativa vigente (R.D. n. 653/1925, D.Lgs. n. 297/1994, D.P.R. n. 275/1999, Legge n. 104/1992, Legge n. 53/2003 e normativa collegata);
2. il conferimento dei dati richiesti è obbligatorio in quanto previsto dalla normativa citata al precedente punto 1; l'eventuale rifiuto a fornire tali dati potrebbe comportare il mancato perfezionamento dell'iscrizione e l'impossibilità di fornire all'alunno tutti i servizi necessari per garantire il suo diritto all'istruzione ed alla formazione;
3. i dati personali definiti dal suddetto codice come "dati sensibili" o come "dati giudiziari", verranno trattati dalla scuola secondo quanto previsto dalle disposizioni di legge e di regolamento citate al precedente punto 1 ed in considerazione delle finalità di rilevante interesse pubblico che la scuola persegue;
4. il trattamento dei dati sarà effettuato sia con modalità manuali che mediante l'uso di procedure informatiche, secondo correttezza e con l'adozione di idonee misure di protezione relativamente all'ambiente in cui vengono custoditi, al sistema adottato per elaborarli, ai soggetti incaricati del trattamento.
5. titolare del trattamento è il Dirigente Scolastico quale legale rappresentante dell'Istituto; responsabile del trattamento dei dati è il Direttore dei Servizi Generali e Amministrativi; incaricati del trattamento dei dati sono gli addetti all'ufficio di segreteria;
6. i dati personali diversi da quelli sensibili e giudiziari potranno essere comunicati esclusivamente a soggetti pubblici secondo quanto previsto dalle disposizioni di legge e di regolamento di cui al precedente punto 1; per la comunicazione a privati è necessario il facoltativo consenso scritto dell'interessato.
7. i dati relativi agli esiti scolastici degli alunni saranno pubblicati mediante affissione all'albo della scuola secondo le vigenti disposizioni in materia;
8. i dati sensibili e giudiziari non saranno oggetto di diffusione; tuttavia alcuni di essi potranno essere comunicati ad altri soggetti pubblici nella misura strettamente indispensabile per svolgere attività istituzionali previste dalle vigenti disposizioni;
9. al Titolare o al Responsabile del trattamento ci si potrà rivolgere, per far valere i diritti previsti dall'art. 7 del D.Lvo 196/03.

Il Dirigente Scolastico
Prof. Paolo Buzzolini

INFORMATIVA SULLA RESPONSABILITÀ GENITORIALE (D.L. 28.12.2013, 154 – modifiche al CC in tema di filiazione)

Si riportano di seguito le specifiche disposizioni concernenti la responsabilità genitoriale.

Art.316 c.1 – Responsabilità genitoriale

Entrambi i genitori hanno la responsabilità genitoriale che è esercitata di comune accordo tenendo conto delle capacità, delle inclinazioni naturali e delle aspirazioni del figlio. I genitori di comune accordo stabiliscono la residenza abituale del minore.

Art. 337 ter c.3 – Provvedimenti riguardo i figli.

La responsabilità genitoriale è esercitata da entrambi i genitori. Le decisioni di maggiore interesse per i figli relative all'istruzione, all'educazione, alla salute e alla scelta della residenza abituale del minore sono assunte di comune accordo tenendo conto delle capacità, dell'inclinazione naturale e delle aspirazioni dei figli. In caso di disaccordo la decisione è rimessa al giudice. Limitatamente alle decisioni su questioni di ordinaria amministrazione, il giudice può stabilire che i genitori esercitino la responsabilità genitoriale separatamente. Qualora il genitore non si attenga alle condizioni dettate, il giudice valuterà detto comportamento anche al fine della modifica delle modalità di affidamento.

Art. 337 quater c.3 – Affidamento a un solo genitore e opposizione all'affidamento condiviso

Il genitore cui sono affidati i figli in via esclusiva, salva diversa disposizione del giudice, ha l'esercizio esclusivo della responsabilità genitoriale su di essi; egli deve attenersi alle condizioni determinate dal giudice. Salvo che non sia diversamente stabilito, le decisioni di maggiore interesse per i figli sono adottate da entrambi i genitori. Il genitore cui i figli non sono affidati ha il diritto ed il dovere di vigilare sulla loro istruzione ed educazione e può ricorrere al giudice quando ritenga che siano state assunte decisioni pregiudizievoli al loro interesse.

DICHIARAZIONI SOSTITUTIVE DI CERTIFICAZIONE

(art.2 L. 4.1.1968 n.15, modificata e integrata con L. 15.5.1997 n. 127)

Il/La sottoscritto/a _____

genitore / tutore di _____

in base alle norme sullo snellimento dell'attività amministrativa e consapevole delle responsabilità cui va incontro in caso di dichiarazione non corrispondente al vero,

DICHIARA

- che il/la proprio/a figlio/a è cittadino/a italiano/a altro (indicare) _____
- che il/la proprio/a figlio/a è stato/a non è stato/a regolarmente vaccinato a norma di legge;
- che i dati riportati nel modello sono autentici;
- di non aver presentato domanda analoga in altra Scuola;
- di aver preso visione dei "Criteri di accettazione delle iscrizioni" deliberati dal Consiglio d'Istituto.

SCELTA DELL' INSEGNAMENTO DELLA RELIGIONE CATTOLICA

Premesso che lo Stato assicura l'insegnamento della religione cattolica nelle scuole di ogni ordine e grado in conformità all'Accordo che apporta modifiche al Concordato Lateranense (art.9.2), il presente modulo costituisce richiesta dell'autorità scolastica in ordine all'esercizio del diritto di scegliere se avvalersi o non avvalersi dell'insegnamento della religione cattolica.

La scelta operata all'atto dell'iscrizione ha effetto per l'intero anno scolastico cui si riferisce e per i successivi anni di corso in cui sia prevista l'iscrizione d'ufficio, compresi quindi gli istituti comprensivi, fermo restando il diritto di scegliere ogni anno se avvalersi o non avvalersi dell'insegnamento della religione cattolica.

Scelta di **AVVALERSI** dell'insegnamento della religione cattolica

Scelta di **NON AVVALERSI** dell'insegnamento della religione cattolica

Art.9.2 dell'Accordo, con protocollo addizionale, tra la Repubblica Italiana e la Santa Sede firmato il 18 febbraio 1984, ratificato con la legge 25 marzo 1985, n.121, che apporta modificazioni al Concordato Lateranense dell'11 febbraio 1929:

"La Repubblica Italiana, riconoscendo il valore della cultura religiosa e tenendo conto che i principi del cattolicesimo fanno parte del patrimonio storici del popolo italiano, continuerà ad assicurare, nel quadro delle finalità della scuola, l'insegnamento della religione cattolica nelle scuole pubbliche non universitarie di ogni ordine e grado. Nel rispetto della libertà di coscienza e della responsabilità educativa dei genitori, è garantito a ciascuno il diritto di scegliere se avvalersi o non avvalersi di detto insegnamento. All'atto dell'iscrizione gli studenti o i loro genitori eserciteranno tale diritto, su richiesta dell'autorità scolastica, senza che la loro scelta possa dar luogo ad alcuna forma di discriminazione".

OPZIONE PER L'INSEGNAMENTO DELLA LINGUA FRIULANA

INTENDO AVVALERMI dell'insegnamento della lingua friulana

NON INTENDO AVVALERMI dell'insegnamento della lingua friulana

Il/La sottoscritto/a dichiara di aver effettuato l'iscrizione e tutte le scelte ad essa relative, in osservanza delle disposizioni sulla responsabilità genitoriale di cui agli artt. 316, 337 ter e 337 quater del Codice Civile riportate a lato, che richiedono il consenso di entrambi i genitori.

Mariano del Friuli _____

Firma di autocertificazione (Leggi 15/98 127/97 131/98) da sottoscrivere al momento della presentazione della domanda di fronte all'impiegato della Scuola

